

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, DI SEGUITO **ISTAT**, CON SEDE IN ROMA, VIA CESARE BALBO, N.16, NELLA PERSONA DEL PRESIDENTE, PROF. GIORGIO ALLEVA, DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA SEDE DELL'ISTAT,

E

L'AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI – AGENAS (DI SEGUITO ANCHE **AGENZIA**), C.F. 97113690586, CON SEDE LEGALE IN ROMA VIA PUGLIE, 23, NELLA PERSONA DEL PRESIDENTE, LUCA COLETTI, DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA SEDE MEDESIMA DELL'AGENZIA E AVENTE I POTERI PER IL PRESENTE ATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLO STATUTO

PREMESSE

- visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che l'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale;
- visto l'art. 15 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989, ai sensi del quale l'Istat provvede all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti e uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale, alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi, nonché alla promozione di studi e ricerche in materia statistica;
- visto l'articolo 3, comma 3 dello Statuto dell'Istat, ai sensi del quale lo scopo istituzionale principale dell'Istat consiste nel servire la collettività attraverso la produzione, lo sviluppo e la diffusione di informazioni statistiche, analisi e previsioni di elevata qualità, realizzate in piena autonomia e sulla base di rigorosi principi etico-professionali e avanzati standard scientifici, allo scopo di promuovere la cultura statistica e di sviluppare un'approfondita conoscenza della realtà ambientale, economica e sociale, nonché di favorire i processi decisionali di tutti i soggetti della società;
- visto l'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modifiche e integrazioni, che istituisce l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, oggi denominata "Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali" (art. 2, comma 357 e segg. della L. 244/07 - legge finanziaria 2008);
- visto l'art. 15, comma 25 bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, il quale stabilisce che il Ministero della salute si avvale di AGENAS per lo svolgimento delle funzioni di valutazione degli esiti delle prestazioni assistenziali e delle procedure medico-chirurgiche nell'ambito del servizio sanitario nazionale. A tal fine, Age.Na.S. accede in tutte le fasi della loro gestione, ai sistemi informativi interconnessi del Servizio sanitario nazionale di cui al presente comma e modalità anonima;
- visto l'art.4, comma 4, del decreto legge 13 settembre 2012, n.158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n.189, il quale stabilisce che ciascuna regione promuove (...) un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità finalizzato a verificare la qualità delle prestazioni delle singole unità assistenziali delle

- strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, in raccordo con il programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ;
- visto l'articolo 12, comma 7 del Patto per la salute per gli anni 2014-2016 di cui all'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 10 luglio 2014 che prevede in capo ad AGENAS la realizzazione di uno specifico sistema di monitoraggio, analisi e controllo dell'andamento dei singoli Sistemi Sanitari Regionali, che consenta di rilevare in via preventiva, attraverso un apposito meccanismo di allerta, eventuali e significativi scostamenti delle performance delle Aziende sanitarie e dei Sistemi Sanitari Regionali, in termini di qualità, quantità, sicurezza, efficacia, efficienza, appropriatezza ed equità dei servizi erogati;
 - visto il decreto del Ministro della Salute del 2 aprile 2015, n. 70, recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera;
 - visto l'articolo 1, comma 522, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che gli enti del Servizio sanitario nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attivano, altresì, un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità, in raccordo con il sistema di monitoraggio regionale di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in coerenza con il programma nazionale valutazione esiti, pubblicando entro il 30 giugno di ogni anno i relativi esiti, nonché il comma 579 del medesimo articolo per il quale AGENAS è stata individuata quale ente di cui i Ministeri della salute e dell'economia e finanze si avvalgono per affiancare gli enti del SSN impegnati nei piani aziendali di efficientamento e riqualificazione, le cui Regioni ne abbiano fatto specifica richiesta, sulla base delle indicazioni fornite dai Ministeri affiancanti d'intesa con la Conferenza Stato Regioni;
 - visto l'articolo 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24, che ha previsto l'istituzione presso AGENAS dell'*Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità*, che acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonché alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso;

CONSIDERATO CHE

- all'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali, sono affidati compiti di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria;
- i nuovi orientamenti, anche normativi, inseriscono le attività di misurazione, analisi, valutazione e monitoraggio tra i principali strumenti di crescita del sistema sanitario, con effetti di miglioramento complessivo delle singole organizzazioni e, al contempo, della qualità dell'assistenza e del sistema nel suo complesso;
- i mutamenti che hanno interessato il nostro sistema sanitario quali, la riforma del Titolo V della Costituzione, le manovre di contenimento della spesa pubblica con conseguente contrazione delle risorse finanziarie, il progressivo invecchiamento della popolazione e l'aumento delle patologie croniche, l'evoluzione scientifica e tecnologica, hanno

determinato, tra i diversi contesti regionali, evidenti disomogeneità nella capacità di erogazione dei servizi sia in termini qualitativi che quantitativi e, al contempo, un divario tra il Nord e il Mezzogiorno del nostro Paese;

- è interesse delle Parti avviare una collaborazione finalizzata all'analisi e alla produzione di indicatori per la valutazione della performance nel settore sanitario, mediante lo sviluppo di attività di studio, di sperimentazione e di ricerca di un modello integrato di lettura dei dati statistici, demografici, epidemiologici, sanitari e sociosanitari per la produzione di report congiunti riguardanti la rappresentazione e la valutazione di impatto degli interventi di sistema sulle performance del Servizio sanitario nazionale e dei servizi sanitari regionali;
- l'avvio della collaborazione consentirà all'Istat di acquisire dati e informazioni necessari sia per predisporre nuovi strumenti statistici di valutazione della performance, sia per sperimentare i processi innovativi introdotti dall'Istituto in tema di produzione di statistiche integrate;
- le esperienze dell'ISTAT e le competenze attribuite ad AGENAS consentono di sviluppare un progetto comune di integrazione dei rispettivi dati e del *know how* maturato in tema di misurazione delle performance volto alla predisposizione di report congiunti che possano essere utilizzati, a livello nazionale e regionale, a supporto delle scelte di politica sanitaria e delle attività di ricerca;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (OGGETTO)

1. Il presente Protocollo di intesa tra l'ISTAT e l'AGENAS disciplina la realizzazione di una collaborazione volta a sviluppare attività di studio, sperimentazione e ricerca di un modello integrato di lettura dei dati statistici, demografici, epidemiologici, sanitari e sociosanitari che, sulla base del *know how* delle Parti e delle evidenze consolidate nell'ambito delle reciproche competenze, sia finalizzato alla produzione di reportistica congiunta per la rappresentazione e la valutazione di impatto degli interventi di sistema sulle performance del Servizio sanitario nazionale e dei servizi sanitari regionali, anche attraverso:
 - a) la predisposizione di uno schema concettuale che integri le fonti, sia statistiche che amministrative, rese disponibili dalle Parti per mezzo delle quali supportare le politiche sanitarie e le attività di ricerca;
 - b) la sperimentazione di modelli di analisi della domanda (profilo socio-demografico, condizioni di salute, stili di vita e grado di soddisfazione) e dell'offerta (attività e prestazioni erogate, personale, spesa e parco tecnologico) nel settore della sanità pubblica e privata finalizzata alla realizzazione e pubblicazione congiunte di report sui temi della presente collaborazione, oggetto di studio;
 - c) percorsi formativi condivisi, in tema di analisi e misurazione delle performance dei servizi e delle attività sanitarie e sociosanitarie, nel rispetto e nei limiti delle attribuzioni di competenza dei rispettivi ordinamenti in materia di formazione.

ARTICOLO 2
(ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO)

1. Le modalità tecniche e i tempi di realizzazione delle singole iniziative necessarie alla realizzazione delle attività di cui all'art. 1, sono individuati dal Comitato di coordinamento di cui al successivo articolo 3 e disciplinati con appositi atti esecutivi, sottoscritti dalle Parti secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti e nel rispetto della normativa vigente in materia e aventi ad oggetto in particolare i seguenti elementi:
 - a) gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da svolgere;
 - b) gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e amministrativa, compreso l'utilizzo di eventuali risorse umane, logistiche e strumentali;
 - c) i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla eventuale ripartizione degli oneri;
 - d) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e all'utilizzo dei risultati dell'attività di collaborazione/ricerca.

ARTICOLO 3
(COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO)

1. È istituito un Comitato paritetico ISTAT-AGENAS composto da due rappresentanti per ciascuna Parte. Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, ciascuna Parte provvede a comunicare all'altra Parte il nominativo dei propri rappresentanti nel Comitato.
2. Al Comitato sono affidati i seguenti compiti:
 - a) definire gli obiettivi, le modalità, i tempi di realizzazione delle singole iniziative di cui all'articolo 2 e proporre la sottoscrizione dei relativi atti esecutivi;
 - b) monitorare la realizzazione delle attività previste per il conseguimento degli obiettivi attesi e individuare le misure da adottare per la risoluzione di eventuali problemi che dovessero evidenziarsi nell'espletamento delle stesse;
 - c) promuovere iniziative utili alla piena valorizzazione dei risultati conseguiti.
3. La partecipazione ai lavori del Comitato non comporta la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità ed altri emolumenti comunque denominati.

ARTICOLO 4
(DURATA)

1. Il presente Protocollo ha la durata di ventiquattro (24) mesi decorrenti dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione e può essere prorogato per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi per iscritto un mese prima della scadenza.

ARTICOLO 5
(RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1. Le attività previste in esecuzione del presente Protocollo sono svolte dalle Parti nel rispetto della disciplina sul segreto statistico di cui all'art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; in caso di trattamento di dati personali le attività sono, altresì, realizzate nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale* ad esso allegato.

ARTICOLO 6
(CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA)

1. Dal presente Protocollo d'Intesa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. All'attuazione delle previsioni di cui al presente Atto, le Parti provvedono ciascuna nell'ambito delle rispettive disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie.

ARTICOLO 7
(FORO COMPETENTE)

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Protocollo è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma, salvo l'impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

ARTICOLO 8
(COMUNICAZIONI)

Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

per l'Agenzia: agenas@pec.agenas.it

per l'ISTAT: statistichesociali@postacert.istat.it

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Istat
Il Presidente
(*Giorgio Alleva*)

Per Agenas
Il Presidente
(*Luca Coletto*)